

Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere: scadenza invio del primo report

Il Regolamento Europeo n. 2023/956, ha istituito una nuova entrata fiscale destinata al bilancio dell'Unione Europea basata sul così detto meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere denominato **CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)**.



A chi è rivolto

Il meccanismo CBAM comporta l'applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti importati di alcune tipologie di industrie caratterizzate da un'alta intensità di carbonio:

CEMENTO	PRODOTTI SIDERURGICI	ALLUMINIO
FERTILIZZANTI	ENERGIA ELETTRICA	IDROGENO

Le merci che rientrano nel meccanismo CBAM sono elencate nell'Allegato I del regolamento 2023/956 attraverso i codici della nomenclatura combinata "NC".

Implementazione

Il Regolamento prevede due fasi d'implementazione:

- 1) **Fase "transitoria"**, che ha inizio con la data di entrata in vigore del Regolamento (**1° ottobre 2023**) e **terminerà il 31 dicembre 2025**. In tale periodo transitorio il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, compresa la valutazione delle emissioni incorporate. In tale fase inizierà l'attività di autorizzazione dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti nazionali (in Italia ha sede presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica);
- 2) **Fase "definitiva"**, **dal 1° gennaio 2026**, quando il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva. In base a quanto previsto dal Regolamento, la prima dichiarazione CBAM, relativa alle merci importate nell'anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027.

Il primo report, con dati riferiti al quarto trimestre 2023, dovrà essere inviato entro la fine del mese di gennaio 2024.

Il report deve contenere precise informazioni circa le merci importate:

- provenienza, quantità e nomenclatura combinata;
- prezzo del carbonio eventualmente versato nel paese di origine per le emissioni generate;
- totale delle emissioni effettive e indirette.

Di seguito si riporta una tabella con le tempistiche da rispettare per la fase transitoria:

Trimestre di riferimento dichiarazione	Scadenza presentazione dichiarazione	Scadenza possibilità modifiche
2023 ottobre - dicembre	31 gennaio 2024	31 luglio 2024
2024 gennaio- marzo	30 aprile 2024	31 luglio 2024
2024 aprile - giugno	31 luglio 2024	30 agosto 2024
2024 luglio - settembre	31 ottobre 2024	30 novembre 2024
2024 ottobre - dicembre	31 gennaio 2025	28 febbraio 2025
2025 gennaio - marzo	30 aprile 2025	31 maggio 2025
2025 aprile - giugno	31 luglio 2025	31 agosto 2025
2025 luglio - settembre	31 ottobre 2025	30 novembre 2025
2025 ottobre - dicembre	31 gennaio 2026	28 febbraio 2026

Iscrizione al registro CBAM

Per l'accesso all'applicazione "CBAM Registry" della Commissione Europea, per la registrazione e per l'invio delle comunicazioni previste, rimandiamo **qui** alle istruzioni fornite e pubblicate sul sito dell'ADM.

Sanzioni

Nel caso in cui vengano accertate delle irregolarità il dichiarante potrà essere sanzionato per importi compresi tra 10 e 50 euro per ogni tonnellata di emissioni di CO2 non dichiarate.

Le irregolarità possono essere le seguenti:

- il dichiarante non presenta la relazione CBAM;
- la relazione CBAM risulti inesatta e il dichiarante non applica le misure correttive indicate dall'autorità competente (MASE);

Ci possono essere sanzioni maggiorate nel caso di relazioni non presentate/inesatte per più di 2 volte consecutive.

Contatti utili

Per ulteriori informazioni potete contattare i seguenti indirizzi email del nostro Ufficio Ambiente e Sicurezza: parma@seprim.it, magnani@seprim.it